

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI A.D.S.I. 2020

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE

Il Gruppo Giovani dell'Associazione Dimore Storiche Italiane è composto dai Soci che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, rientrando in una delle categorie di cui all'articolo 5 dello Statuto.

L'attività del Gruppo Giovani è svolta in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'A.D.S.I. e con i suoi organi e nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni regolamentari di A.D.S.I.

Si articola in Gruppi Regionali Giovani la cui circoscrizione coincide con le Sezioni regionali dell'A.D.S.I.

Il Gruppo Regionale Giovani partecipa alle attività della Sezione Regionale dalla quale dipende ed alla quale risponde.

Gli Organi del Gruppo Giovani Nazionale sono:

- l'Assemblea Nazionale del Gruppo Giovani;
- il Comitato di coordinamento nazionale;
- il Responsabile regionale;
- il Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Il Gruppo Giovani contribuisce, da una visuale dei giovani futuri proprietari di dimora storica, alla realizzazione degli obiettivi e dei fini perseguiti dall'Associazione: custodire, conservare e valorizzare le dimore storiche, tutelando il patrimonio culturale da esse costituito.

Il Gruppo Giovani:

- informa e guida i giovani soci nell'ambito associativo e gestionale;
- promuove iniziative per approfondire le dinamiche inerenti ad immobili e giardini storici, sempre con particolare attenzione al mondo dei giovani soci;
- collabora con organizzazioni nazionali ed internazionali con scopi affini o simili dell'Associazione;
- stimola l'interesse dell'opinione pubblica verso A.D.S.I. ed i suoi scopi;
- promuove la conoscenza ed i contatti tra i soci giovani.

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE AL GRUPPO GIOVANI

Fanno parte del Gruppo Giovani tutti i soci che non abbiano superato il trentacinquesimo (35) anno di età.

La segreteria A.D.S.I. verifica la sussistenza dei requisiti per poter far parte del Gruppo Giovani, ed in particolare il mancato superamento del trentacinquesimo anno di età, con riferimento alla data del 1 gennaio di ciascun anno.

Le domande di ammissione vengono successivamente inoltrate al Responsabile Giovani Regionale competente ed al Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani per conoscenza.

La qualifica di membro del Gruppo Giovani si perde per:

- dimissione;
- mancato pagamento della quota per due anni consecutivi;
- esclusione;
- automaticamente, al perdersi delle condizioni indicate all'art.5.

Tutti i Soci facenti parte del Gruppo Giovani, in regola con il versamento delle quote, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali per questo previste.

ARTICOLO 4 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL GRUPPO GIOVANI

I Soci facenti parte del Gruppo Giovani, regolarmente iscritti e in regola con il versamento delle quote, possono frequentare anche le attività dei gruppi giovani di altre Sezioni, previa richiesta al Responsabile regionale della Regione in cui si chiede di partecipare.

Gli "Amici delle dimore storiche", che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età potranno richiedere di partecipare alle attività del Gruppo Giovani quando ciò sia deliberato dal Comitato Nazionale o dal Comitato Regionale del gruppo Giovani, in base a chi organizza le attività.

ARTICOLO 5 – RADUNO NAZIONALE GRUPPO GIOVANI

Il Raduno Nazionale Gruppo Giovani è finalizzato alla formazione, all'incontro dei soci ed all'aggiornamento in ambito associativo.

- il Raduno Nazionale è annuale e si tiene presso una Sezione Regionale in cui sia costituito un Gruppo giovani scelta dal Comitato di coordinamento nazionale;
- la data ed il luogo del Raduno sono comunicati ai soci del gruppo giovani con un preavviso di almeno 30 gg.;
- l'organizzazione del Raduno è demandata al Responsabile Regionale del Gruppo Giovani nella cui Sezione si tiene il Raduno con la supervisione del Coordinatore Nazionale.
- Il raduno nazionale viene autofinanziato dal Gruppo Giovani.
- Gli utili e le perdite verranno redistribuiti con le seguenti modalità:

60% al Gruppo Regionale Giovani ospitante

40% al Gruppo Nazionale Giovani.

- Il Comitato di Coordinamento Nazionale deciderà come utilizzare eventuali materiali sponsorizzati avanzati (es. Vino, banner, etc.).

ARTICOLO 6 – COMITATO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Comitato di coordinamento nazionale:

è composto dai Responsabili regionali in carica e da un massimo di cinque Consiglieri.

I Responsabili regionali eleggono il Coordinatore Nazionale che a sua volta indica i Consiglieri, scegliendoli tra i soci facenti parte del Gruppo Giovani, che si sono distinti per impegno e capacità.

Il coordinatore ha inoltre facoltà di nominare un suo Vice;

Il Comitato di coordinamento Nazionale resta in carica tre (3) anni;

Sia i Responsabili Regionali che i Consiglieri Nazionali possono delegare, per non più di una volta nell'arco dell'anno, preferibilmente un socio appartenente al Gruppo Giovani della propria Sezione o un altro Responsabile regionale a rappresentarli al Comitato di coordinamento;

Ogni socio non può avere più di una delega.

Il Comitato di coordinamento nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e, in ogni caso, tutte le volte che il Coordinatore Nazionale lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta, da almeno tre dei suoi componenti. La convocazione dovrà avvenire entro due settimane dalla data della richiesta; qualora il Coordinatore Nazionale o il suo Vice non vi provvedano, la convocazione può essere disposta dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato, così convocato, può validamente deliberare, alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, e in tutti i casi citati nell'articolo, prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo del Coordinatore Nazionale, questi può essere sostituito, su sua delega e nell'ordine, dal Vice Coordinatore Nazionale o dal Responsabile regionale più anziano d'età.

Alle riunioni può partecipare un rappresentante di A.D.S.I., se deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale e così come dallo stesso Consiglio direttivo nominato, al fine di recepire direttamente le iniziative e l'andamento del Gruppo Giovani e eventualmente illustrare le strategie generali di A.D.S.I. e attuare il miglior coordinamento possibile del Gruppo Giovani rispetto ai principi e criteri direttivi di A.D.S.I.

Il Comitato di Coordinamento Nazionale.

- regola, coordina e supervisiona le attività del Gruppo Giovani per il conseguimento dei suoi fini come indicato nell'art. 2;
- fornisce un armonico indirizzo alle iniziative intraprese dai Gruppi giovani regionali;
- coadiuva i Responsabili regionali nello svolgimento delle rispettive funzioni;
- provvede all'istituzione di gruppi di lavoro e commissioni;
- cura la redazione e gli aggiornamenti del Regolamento giovani, previo parere positivo del Consiglio Direttivo Nazionale;
- coordina e supervisiona le attività e funzioni relative a vicende ed iniziative extra-regionali.
- Decide a quali attività del gruppo giovani possono partecipare gli "Amici delle dimore storiche" al di sotto dei 35 anni di età che ne abbiano fatto richiesta.

ARTICOLO 7 – GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI

Gruppi di lavoro e Commissioni indipendenti possono essere istituiti a livello nazionale o regionale per coadiuvare il Comitato di coordinamento nazionale o uno o più gruppi regionali giovani.

Il Coordinatore Nazionale sceglie e nomina, autonomamente, i presidenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni.

ARTICOLO 8 – COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore Nazionale:

- viene eletto dai Responsabili regionali in carica
- propone i Consiglieri del Comitato di coordinamento nazionale che andranno poi votati dai Responsabili Regionali.
- convoca e presiede le riunioni del Comitato di coordinamento nazionale;
- conferisce incarichi specifici ai membri del Comitato, sull'assolvimento dei quali i medesimi devono periodicamente riferire;
- propone il Vice Coordinatore Nazionale ed eventualmente, un Segretario entrambi scelti tra i membri del Comitato;
- propone un tesoriere scelto tra i membri del Comitato e da questi votato.
- sceglie e nomina, autonomamente, i presidenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni;
- partecipa in qualità di rappresentante del Gruppo Giovani alle sedute del Consiglio

Direttivo Nazionale e riferisce delle iniziative e dell'andamento del Gruppo Giovani. In caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da uno dei membri del Comitato di Coordinamento;

- in recepimento delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo Nazionale, presenta una relazione annuale del Gruppo Giovani al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea Nazionale;
- coordina le attività regionali d'interesse nazionale.
- la Carica di Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani non è cumulabile con quella di Presidente Nazionale, Consigliere nazionale, Consigliere di sezione o Presidente di sezione; fatto salvo il periodo necessario ad organizzare il passaggio di consegne.

ARTICOLO 9 – CONSIGLIERI

I Consiglieri vengono proposti, fra i soci facenti parte del Gruppo Giovani che si sono distinti per impegno e capacità, dal Coordinatore Nazionale del gruppo Giovani appena eletto e votati dai Responsabili Regionale

I Consiglieri non potranno essere nominati per più di due mandati consecutivi; essi decadono, automaticamente, al termine del loro mandato triennale se perdono i requisiti per fare parte del Gruppo Giovani o qualora non partecipino, senza alcuna giustificazione, alle riunioni per due volte consecutive.

Possono delegare, per non più di una volta nell'arco dell'anno, preferibilmente un socio giovane della propria Sezione o un altro Responsabile regionale a rappresentarli al Comitato di coordinamento; una stessa persona non può avere più di una delega.

ARTICOLO 10 – TESORIERE

- Il Tesoriere deve essere proposto dal Coordinatore Nazionale contestualmente al suo insediamento, ed è scelto tra i soci facenti parte del Gruppo Giovani e possibilmente facente parte del comitato di coordinamento.
- Deve essere approvato dalla maggioranza del Comitato di coordinamento nazionale
- La carica è sovrapponibile a quella di Responsabile Regionale dei Giovani o di Consigliere Regionale dei Giovani
- Resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore e decade automaticamente al suo termine
- È rieleggibile al massimo due volte.
- Deve rendere conto del suo operato al Coordinatore Nazionale Giovani, al Presidente e al Collegio dei Revisori Legali dei Conti.
- In caso di mancata nomina da parte del Coordinatore nazionale Giovani è facoltà del Presidente Nazionale nominarne uno scelto tra i soci facenti parte del Gruppo Giovani, possibilmente all'interno del comitato.
- Deve organizzare e tenere aggiornata con cadenza trimestrale la contabilità del Gruppo Giovani Nazionale e dei Gruppi Giovani Regionali, raccogliendo e producendo tutto il materiale necessario per una rendicontazione trasparente e ordinata. Si confronterà con il Coordinatore e con i Responsabili regionali per le varie aree di competenza.
- In caso di interruzione del proprio mandato sarà il Coordinatore Giovani a nominare il suo sostituto.
- Il Coordinatore può revocare in qualsiasi momento la carica indicando le motivazioni e dovrà proporre immediatamente un sostituto.

ARTICOLO 11 – IL SEGRETARIO

- Il Segretario può essere nominato dal Coordinatore Giovani in qualsiasi momento;
- Deve essere approvato dalla maggioranza del Comitato di coordinamento nazionale;
- Resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore e decade automaticamente al suo termine;
- La carica è sovrapponibile a quella di Responsabile Regionale dei Giovani o di Consigliere Regionale dei Giovani;
- È rieleggibile al massimo due volte;
- Coadiuvava il Coordinatore nelle attività pratiche e organizzative;
- Il Coordinatore può revocare in qualsiasi momento la carica indicando le motivazioni al comitato di coordinamento;

ARTICOLO 12 – RISORSE FINANZIARIE

I giovani avranno una propria autonomia finanziaria.

Al Gruppo Giovani verrà assegnata una percentuale delle quote associative dei facenti parte del Gruppo Giovani stesso. Tale quota sarà indicata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le risorse così assegnate verranno ripartite dal Tesoriere in carica tra “cassa nazionale” e le varie “casce regionali” in misura del 50% ciascuna.

Potranno altresì essere accettate sponsorizzazioni dalle Sezioni Regionali, dalla Sede centrale o da terzi previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento Nazionale, del Presidente della propria Sezione regionale o del Presidente in caso di sponsorizzazioni per eventi nazionali.

Tali risorse finanziarie devono essere unicamente utilizzate per gli scopi dell'Associazione.

Saranno amministrate dal Tesoriere coadiuvato dai Responsabili Regionali e dal Coordinatore nazionale per le rispettive aree di competenza.

ARTICOLO 13 – GRUPPI DI SEZIONE GIOVANILI

I gruppi Regionali Giovani vengono costituiti nel momento in cui siano iscritti alla Sezione almeno 9 Soci appartenenti al Gruppo Giovani; nel caso in cui gli iscritti fossero inferiori alla soglia indicata, questi possono partecipare alle attività giovanili delle Sezioni limitrofe.

I Gruppi Regionali giovani curano tutte le attività a rilevanza regionale e sono rappresentati dal Responsabile regionale;

Organi dei Gruppi Regionali giovani sono:

- l'Assemblea del Gruppo Giovani Regionale;
- il Comitato del Gruppo Giovani Regionale;
- il Responsabile Regionale;

Il Responsabile regionale viene eletto dal Comitato del Gruppo Giovani Regionale, per un triennio;

Il Comitato di sezione viene eletto dall'Assemblea del gruppo regionale giovani per un triennio.

l'Assemblea del Gruppo Regionale giovani: composta dai soci facenti parte del Gruppo Giovani iscritti a quella Sezione, in regola con il pagamento delle quote; questa deve essere convocata dal Responsabile regionale, almeno una volta l'anno.

In mancanza di convocazione dell'Assemblea annuale, dopo un sollecito da parte del coordinatore Nazionale, questi provvederà direttamente alla convocazione.

Dell'Assemblea verrà redatto verbale che dovrà essere inviato entro 30gg alla sede Nazionale.

L'organizzazione di eventi di ambito extra-regionale deve essere coordinata dal Coordinatore Nazionale e dal Comitato di coordinamento nazionale.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE REGIONALE

Il Responsabile regionale:

- viene eletto dal Comitato del Gruppo regionale giovani nel proprio interno, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile una sola volta.
- coordina le attività del Comitato e del Gruppo Regionale Giovani
- conferisce incarichi specifici ai membri del Comitato del Gruppo Regionale Giovani, sull'assolvimento dei quali i medesimi devono periodicamente riferire;
- propone il Vice responsabile del Gruppo Regionale Giovani, scelto tra i componenti del Comitato del Gruppo Regionale Giovani.
- partecipa al Comitato di sezione Regionale, riferendo sull'attività del Gruppo giovanile;

- fa parte del Comitato di coordinamento nazionale, fino al termine del suo mandato;
- in caso di assenza o d'impedimento temporaneo viene sostituito, su sua delega e nell'ordine, dal Vice responsabile regionale o dal Consigliere più anziano d'età. Se tale arco di tempo dura più di un anno per la persona che lo sostituisce si conterà come primo mandato e pertanto potrà essere rieletto una sola volta
- Assieme al suo Comitato regionale coadiuva il coordinatore nazionale nell'organizzazione delle attività di interesse nazionale che avvengono nella sua regione e nella ricerca di nuovi soci

ARTICOLO 15 – COMITATO DEL GRUPPO REGIONALE GIOVANI.

Il Comitato del Gruppo Regionale Giovani:

- è formato dai soci facenti parte del Gruppo Giovani, in regola con il versamento delle quote eletti nel corso dell'Assemblea del Gruppo Regionale Giovani.
- è costituito da un massimo di 9 membri, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati; essi decadono automaticamente dalla carica qualora non partecipino, senza alcuna giustificazione, alle riunioni per due volte consecutive;
- il Comitato Regionale Giovani elegge tra i propri membri un Responsabile regionale e, su proposta di questi, un Vice responsabile regionale, scelto tra i membri del Comitato di sezione;
- si riunisce almeno due volte l'anno e in ogni caso tutte le volte che il Responsabile regionale lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta, da almeno due dei suoi membri, la convocazione dovrà avvenire entro due settimane dalla data di ricezione della richiesta;
- se il Responsabile regionale o, su sua delega, il Vice non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Coordinatore Nazionale Giovani.

Nell'avviso di convocazione del Comitato può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Il Comitato così convocato può validamente deliberare, a maggioranza, quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In seconda convocazione le deliberazioni possono essere adottate, qualunque sia il numero dei componenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione

I componenti del Comitato di sezione, qualora impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare per delega da altro membro del Comitato.

Ciascun componente del Comitato non può ricevere più di una delega.

Decide a quali attività del gruppo giovani regionale possono partecipare gli "amici delle dimore storiche" al di sotto dei 35 anni di età che ne abbiano fatto richiesta.

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA DI SEZIONE

Ciascun del Gruppo Regionale Giovani si riunisce, su convocazione del rispettivo Responsabile regionale.

In caso di assenza o d'impedimento di questi, in sua sostituzione, su sua delega e nell'ordine, del Vice responsabile regionale o del membro del Comitato più anziano d'età, almeno una volta l'anno per:

- decidere il programma delle attività e delle iniziative da promuovere;
- deliberare in merito alla nomina delle cariche sociali;

- argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Gruppo Regionale Giovani è, inoltre, convocato quando:

- il Responsabile regionale e il Comitato ne ravvisino la necessità;
- su richiesta, motivata, di almeno un decimo dei Soci Iscritti al Gruppo Regionale Giovani

In quest'ultimo caso, la convocazione dovrà avvenire entro due settimane dalla data di ricezione della richiesta.

Se il Responsabile regionale o, su sua delega, il Vice non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Coordinatore Nazionale Giovani.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea del Gruppo Regionale Giovani può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

I Soci, ove impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare per delega in assemblea da un altro socio facente parte del gruppo giovani.

Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

L'assemblea, così convocata, può validamente deliberare, a maggioranza quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, le deliberazioni possono essere adottate, a maggioranza, qualunque sia il numero di soci.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione: Responsabile regionale o, su sua delega e nell'ordine, Vice Responsabile regionale o Consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 17 – INTERVENTI STRAORDINARI

Informati i competenti Presidenti di Sezione e il Presidente dell'Associazione, il Coordinatore Nazionale può intervenire:

- a fronte di gravi e comprovate irregolarità commesse dal Responsabile del Gruppo Regionale Giovani o dal Comitato del Gruppo Regionale Giovani, riscontrate dal Comitato di coordinamento nazionale;
- nelle Sezioni regionali ove non sia stata ancora costituito un Gruppo Giovani, o nelle quali lo stesso, pur costituito, sia inattivo da più di un anno, è facoltà del Coordinatore Nazionale, informato il Presidente di sezione, di nominare, un Responsabile regionale pro tempore;
- il Responsabile regionale pro tempore resta in carica un anno, potendo essere confermato per un massimo di un altro anno e rappresenta il Gruppo Regionale Giovani del quale promuove la costituzione o la riattivazione;
- il Responsabile regionale pro tempore non appena costituito o riattivato il Gruppo Regionale Giovani, prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea regionale del Gruppo per l'elezione del nuovo Comitato del gruppo regionale e la successiva nomina del Responsabile regionale;
- in tutti i casi deliberati dal Comitato di coordinamento nazionale.
- Il Comitato di coordinamento nazionale può indire l'elezione di un nuovo Coordinatore Nazionale su convocazione del Responsabile regionale più anziano d'età, dopo aver informato il Presidente dell'Associazione, nei casi di seguito riportati:
 - a fronte della mancata convocazione del Comitato, per un periodo superiore ad un anno;
 - su richiesta motivata di almeno tre dei suoi membri e a fronte di altre gravi irregolarità.

ARTICOLO 18 - NORME FINALI

Per ogni questione non disciplinata nel presente Regolamento si applicano, per analogia, le norme dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Comitato di coordinamento nazionale, a maggioranza semplice (ossia, metà più uno degli aventi diritto di voto), previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Regolamento dei Gruppi Giovani deve essere inoltre approvato da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il presente Regolamento del Gruppo Giovani dell'Associazione Dimore Storiche Italiane sostituisce il precedente.